

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, e ROCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1994

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della normativa che regola l'obiezione di coscienza al servizio militare è all'ordine del giorno del Parlamento da parecchi anni e, in specifico, sono con l'attuale ormai tre le legislature che vedono i membri del Parlamento confrontarsi su un testo di legge che, nelle sue parti più importanti, è sempre lo stesso.

È sufficiente questo dato storico per evidenziare come ormai la normativa vigente sia superata dalla realtà sociale del nostro Paese: la legge 15 dicembre 1972, n. 772, varata frettolosamente per far fronte a poche centinaia di dichiarazioni di obiezione all'anno e che in questi lunghi anni è stata in numerose parti dichiarata incostituzionale da sentenze della Corte costituzionale.

Le procedure per riconoscere le istanze di obiezione di coscienza e per avviare i giovani al servizio civile sono quelle di 22 anni fa, ma esse mostrano chiaramente la loro inadeguatezza a fronte di alcuni numeri che si riferiscono alla situazione attuale: nel solo 1993 vi sono stati infatti quasi 30.000 domande di obiezione presentate, 20.000 ragazzi in servizio civile, oltre 4.800 sedi di servizio.

La dimensione del fenomeno è ormai tale da risultare ingestibile per le strutture dell'Amministrazione della difesa, sia per la loro esiguità, sia per l'impraticabilità della pretesa di far funzionare il servizio civile con i tempi e le modalità di una struttura militare, come ad esempio una caserma.

Se queste sono le esigenze di «buona amministrazione» che impongono una riforma della legge sull'obiezione di coscienza, da non sottovalutare sono le questioni di carattere politico e culturale che ci mettono in una situazione di obbligo morale per ciò che riguarda l'esigenza di mutare in meglio la normativa esistente.

Sarebbe troppo lungo elencare le prese di posizione del Parlamento europeo e dell'ONU che ci esortano al riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, ma non possiamo non sottolineare come la stessa società civile abbia ormai raggiunto una consapevolezza matura e ragionata dell'obiezione di coscienza al servizio militare come diritto inalienabile del singolo individuo, non comprimibile da alcuna esigenza militare o di Stato.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo e la smilitarizzazione della gestione del servizio civile sono i due cardini su cui si è poggiata la riforma della legge discussa in questi anni e che riproponiamo anche ora.

Senza questi due punti fermi non solo non adegueremmo la nostra legislazione a quanto viene espressamente indicato dai maggiori organismi internazionali, ma non potremmo neppure garantire un servizio civile efficiente, efficace ed utile alla comunità.

Il disegno di legge che presentiamo ricalca in gran parte il testo già approvato nella X legislatura dai due rami del Parlamento, e rinviato alle Camere dall'allora Presidente della Repubblica a pochi giorni dal loro scioglimento ed a campagna elettorale già in corso, ed approvato nella XI legislatura dalla Camera dei deputati a stragrande maggioranza.

Riteniamo questa scelta doverosa per l'alto livello del dibattito e del confronto politico e culturale venutosi a creare in questi anni sul tema dell'obiezione di coscienza e che, a nostro parere, ben si riflette nell'articolato votato ed approvato nelle scorse legislature.

Ma anche in questi ultimi mesi il dibattito sull'obiezione di coscienza si è sviluppato sia a livello internazionale che interno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel gennaio del 1994 il Parlamento europeo ha infatti approvato una risoluzione che, oltre a ribadire come l'obiezione di coscienza si configuri come un «vero e proprio diritto soggettivo», chiede «agli Stati membri di prevedere per il servizio militare e per il servizio civile, prestato presso istituti non controllati dal Ministero della difesa, la stessa durata conformemente al paragrafo 51 della risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea». La presa di posizione del Parlamento europeo non può essere ignorata per ciò che riguarda la durata del servizio civile in Italia: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 470 del 31 luglio 1989, aveva sostenuto l'illegittimità della previsione di una maggiore durata del servizio civile rispetto al servizio militare.

Negli anni successivi, nel corso della discussione sul testo di riforma, si raggiunse un compromesso, affermando che i tre mesi di maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare dovevano essere dedicati esclusivamente alla formazione degli obiettori. La risoluzione del Parlamento europeo sopra menzionata impone una rivisitazione di tale scelta, ed è per questa ragione che all'articolo 10 proponiamo una durata del servizio civile pari a quella del servizio militare.

Anche il dibattito interno ha avuto degli interessanti sviluppi, soprattutto per ciò che riguarda lo snellimento di una serie di procedure amministrative. A tale proposito è da ricordare che nel febbraio 1994 il Ministro per la funzione pubblica ha predisposto una bozza di regolamento riguardante i procedimenti di avvio al servizio civile degli obiettori di coscienza.

Il regolamento in questione, oltre a ricalcare in buona parte quanto già contenuto nel testo di riforma che qui si ripropone, per ciò che attiene modalità e tempi di presentazione della domanda, approvazione della stessa e cause ostative per il riconoscimento, stabilisce interessanti innovazioni per quel che riguarda l'assegnazione in servizio civile degli obiettori.

Sempre l'articolo 10 del presente disegno di legge riprende il dispositivo previsto dal

Ministro per la funzione pubblica, stabilendo per obiettore di coscienza ed ente di servizio civile la possibilità di scegliersi reciprocamente e per l'Amministrazione l'obbligo, nel caso in cui ritenga non opportuno quanto desiderato da ente ed obiettore, di stabilire nel rifiuto sia la data di inizio del servizio civile sia l'ente presso cui tale servizio dovrà essere prestato.

Oltre a queste innovazioni, il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ricalca principi già ampiamente discussi negli ultimi anni anche se, purtroppo, non ancora divenuti legge dello Stato.

L'articolo 1 stabilisce la liceità dell'obiezione di coscienza, ricollegandola all'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, oltre a dare ad essa pari dignità rispetto al servizio militare.

L'articolo 2 stabilisce ben precise cause ostative all'obiezione di coscienza, impedendo che chi compie tale scelta subisca accertamenti riguardanti le ragioni morali, religiose e di vita che lo hanno portato ad obiettare al servizio militare.

L'articolo 3 impegna a fare esplicita menzione dell'obiezione di coscienza nel bando di chiamata alle armi mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono tempi, modi e procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande.

L'articolo 6 definisce in centoventi giorni il termine per l'accoglimento della domanda di obiezione ed istituisce in caso contrario il meccanismo del silenzio assenso.

L'articolo 7 equipara a tutti gli effetti gli obiettori di coscienza a chi abbia svolto servizio militare di leva, oltre a stabilire che l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 8 prevede più contingenti di chiamata in servizio civile degli obiettori.

L'articolo 9 istituisce l'Ufficio per il servizio civile nazionale presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, demandando ad esso i compiti di gestione, controllo e formazione del servizio civile, la stipula delle convenzioni oltre alla predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dell'articolo 10 si è già scritto precedentemente, ma va sottolineato come esso preveda la possibilità per l'obiettore di coscienza di svolgere il proprio servizio civile in altri Paesi europei, nell'ambito di progetti della cooperazione allo sviluppo oltre che in aree dove intervengano Agenzie delle Nazioni Unite, per partecipare in tal modo a missioni umanitarie.

Gli articoli 11, 12 e 13 stabiliscono le condizioni per cui un ente può aprire una convenzione per l'utilizzo di obiettori di coscienza, le cause di eventuali rescissioni, come e in quali casi deve essere fornito vitto ed alloggio all'obiettore.

L'articolo 14 definisce gli obblighi dell'obiettore in congedo e di quelli che si trovino in servizio civile in caso di guerra o mobilitazione generale.

Gli articoli 15 e 16 stabiliscono le pene per chi rifiuti sia il servizio militare che quello civile oltre a precisare che la decadenza dal diritto all'obiezione di coscienza si verifica solo nel caso in cui sopravvengano le cause ostative di cui all'articolo 2.

L'articolo 17 sancisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la prestazione del servizio ed il divieto di svolgere attività lavorative durante lo stesso.

L'articolo 18 individua le pene disciplinari da comminare all'obiettore che si renda responsabile di comportamenti incompati-

bili con il servizio, e precisamente la diffida, la multa, la sospensione di permessi e licenze, il trasferimento ad altro ente e la sospensione dal servizio con obbligo di recupero dello stesso.

L'articolo 19 stabilisce in quali casi procedere alla risoluzione o sospensione della convenzione.

L'articolo 20 stabilisce la copertura finanziaria del disegno di legge e l'articolo 21 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sul servizio civile da parte del Ministro per gli affari sociali, mentre gli articoli successivi riguardano norme transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova legge.

Onorevoli senatori, il testo di riforma che presentiamo raccoglie anni di attenta valutazione e riflessione sul fenomeno sociale dell'obiezione di coscienza, condotta tenendo conto sia delle esigenze nazionali sia dell'evoluzione della giurisprudenza italiana ed internazionale.

Abbiamo la possibilità di dotare il nostro Paese di una legge all'avanguardia in campo internazionale, rispettosa delle esigenze e dei diritti dell'individuo come di quelle della collettività.

Riteniamo che questa occasione non vada sprecata e ci auguriamo di vedere presto approvata definitivamente dal Parlamento della XII legislatura la nuova legge sull'obiezione di coscienza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ad eccezione delle armi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera h), e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come quest'ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obietto può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documen-

to attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al competente organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art. 5.

1. I competenti organi di leva, entro sette giorni dal ricevimento della domanda, richiedono d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato che l'istante non è titolare di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

2. Contestualmente agli accertamenti di cui al comma 1, gli uffici comunicano, anche telegraficamente o con mezzi telematici, l'elenco dei nominativi dei richiedenti, completo delle proposte contenute in ciascuna domanda, al Ministero della difesa.

3. Qualora gli accertamenti sulle condizioni ostative all'avvio al servizio civile abbiano esito negativo, i competenti organi di leva ne danno immediata comunicazione al Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Il Ministero della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di centoventi giorni comporta l'accoglimento della domanda.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 7.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 8.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono

inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 9.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*, ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per la protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni compe-

tenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui alla lettera *b*);

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera *b*) e dei progetti di impiego, sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera *a*) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere *g*) e *h*), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 10.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre centoventi giorni.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. Trascorsi centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza il cittadino che l'abbia presentata può prendere, ai fini del distacco, accordi diretti con uno degli enti indicati nella domanda.

4. L'ente è tenuto a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale la data entro la quale avrà inizio l'espletamento del servizio civile. Qualora il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale non comunichi all'ente e all'obiettore di coscienza, nei trenta giorni successivi all'invio della comunicazione, il provvedimento che nega il distacco, l'obiettore di coscienza può prestare il servizio civile presso l'ente stesso a partire dalla data indicata.

5. Il provvedimento espresso che nega il distacco è comunicato all'interessato e contiene l'indicazione dell'ente presso il quale l'obiettore deve svolgere il servizio civile e la relativa data di inizio.

6. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve comunque avvenire, fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2.

7. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione, della durata di un mese, e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica

e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

8. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese della Comunità europea, a condizioni di reciprocità e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

9. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile impegnati in attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. In tal caso la sua durata è quella prevista dalla suddetta legge.

10. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

11. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

12. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 10 e 11, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne

sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

13. In tutti i casi di cui ai commi 10 e 11, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

Art. 11.

1. Presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, istituisce e disciplina la Consulta di cui al presente articolo.

Art. 12.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dal Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dagli articoli 9 e 10.

7. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 13.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 14.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi della disposizione di cui all'articolo 33 della

XII-LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostantive di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Associazione italiana della Croce rossa.

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena indicata al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, può essere presentata domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 16.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo di cui al comma 4 sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progetta-

zione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Art. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 15.

Art. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono pro-

porre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. La dotazione del Fondo di cui al presente articolo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1994 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1995 e 1996, si provvede, quanto a lire 13,89 miliardi per l'anno 1994 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

Art. 24.

1. Fino a quando non viene istituito l'Ufficio per il servizio civile nazionale presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 11, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori

con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa previgente.

Art. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

;